

**Pubblicato il 10/06/2019**

**Sent. n. 382/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1321 del 1996, proposto da [omissis], rappresentate e difese dell'avvocato Lia Giuliadori, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini, 148;

contro

Comune di Numana, rappresentato e difeso dall'avvocato Rolando Naspini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Regni in Ancona, corso Stamira, 49;

nei confronti

[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Niccolaini, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Stamira, 5;

per l'annullamento

1) della concessione edilizia rilasciata alla [omissis] dal Comune di Numana in data [omissis], pratica n. [omissis], prot. [omissis];

2) della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Numana alla [omissis] in data [omissis], pratica n. [omissis], prot. n. [omissis];

3) di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati, in particolare, il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. [omissis] del [omissis] e il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. [omissis] del [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Numana e di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. Con il presente ricorso, le ricorrenti impugnano due concessioni edilizie rilasciate alla controinteressata in data, rispettivamente, [omissis], quest'ultima in variante alla precedente.

Il gravame è affidato a tre motivi di censura, in cui si deducono diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti il Comune di Numana e la controinteressata, entrambi eccependo la tardività del ricorso - sia rispetto alla data dei provvedimenti impugnati, sia rispetto alla piena conoscenza degli stessi - e sostenendone, nel merito, l'infondatezza.

Con sentenza non definitiva n. [omissis] del [omissis] (non appellata), il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto l'impugnazione della concessione edilizia in data [omissis], pratica n. [omissis], prot. [omissis]; ha invece affermato "... *la tempestività del ricorso limitatamente alla concessione edilizia n. [omissis] del [omissis], dato che non è stata provata la sua piena conoscenza da parte delle ricorrenti. Peraltro, considerata l'irricevibilità del ricorso contro la precedente concessione n. [omissis] del [omissis], di cui la citata concessione del [omissis] costituisce variante, è necessaria l'acquisizione di elementi istruttori volta a chiarire la portata del contenuto innovativo di quest'ultimo provvedimento, anche per verificare la persistenza dell'interesse al ricorso, visto il consolidamento di quanto realizzato in base al provvedimento del [omissis]*".

Detti ultimi adempimenti istruttori sono stati demandati al responsabile del servizio tecnico del Comune di Numana, il quale ha provveduto al deposito della documentazione nelle date del [omissis]. In prossimità dell'udienza di discussione, tutte le parti hanno prodotto memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, occorre precisare che, stante quanto statuito da questo TAR con la suindicata sentenza n. [omissis] del [omissis] in merito alla irricevibilità del gravame nella sola parte in cui esso ha ad oggetto l'impugnazione della concessione edilizia del [omissis], la presente trattazione non prenderà in esame le censure rivolte avverso tale ultimo provvedimento, ormai divenuto inoppugnabile. Nella medesima pronuncia, il Tribunale ha altresì affermato la ricevibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l'impugnazione della concessione in variante del [omissis], per mancanza di prova circa il momento della sua effettiva conoscenza da parte delle ricorrenti, sicché anche detto accertamento costituisce un punto fermo da cui il Collegio non potrà discostarsi ai fini della presente decisione.

3. Tanto premesso e ferma restando la validità e l'efficacia della prima concessione edilizia, occorre in questa sede soffermarsi sulla legittimità della variante in relazione alle censure dedotte dalle ricorrenti.

3.1. Con il primo motivo queste ultime lamentano che i lavori oggetto di entrambe le concessioni in parola non sarebbero qualificabili come di manutenzione straordinaria, bensì come di ristrutturazione edilizia, come tali disciplinati dall'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 e quindi assentibili solo mediante concessione edilizia.

Inoltre, risulterebbe violato anche l'art. 9 della legge n. 10 del 1977, dal momento che le opere autorizzate non potrebbero essere oggetto di concessione edilizia gratuita (terzo motivo di ricorso).

Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono del fatto che l'innalzamento dell'edificio autorizzato con la variante non rientrerebbe tra gli interventi assentibili mediante lo strumento della variante in corso d'opera, stante il disposto dell'art. 15 della legge n. 47 del 1985, che esse assumono essere stato violato.

3.2. Le censure proposte non sono condivisibili per quanto si va ad esporre.

- Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, quandanche si debba ritenere che i lavori oggetto della variante in questione rientrino tra le opere per le quali la legge prevede il rilascio della concessione edilizia, tale precetto normativo risulta rispettato nel caso di specie, essendo stati essi autorizzati, appunto, con concessione; né incide sulla legittimità del provvedimento abilitativo il fatto che nella richiesta di variante (e nello stesso provvedimento che la richiama) detti lavori siano stati definiti come "di manutenzione straordinaria", poiché ciò che rileva è la correttezza del titolo edilizio rilasciato dal Comune.

- Quanto al terzo motivo, con cui si censura la violazione dell'art. 9 della legge n. 10 del 1977, si osserva che, seppure il Comune avesse errato nel valutare la gratuità della concessione edilizia, tale aspetto non inficerebbe comunque la valenza autorizzatoria dell'atto.

La determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione costituisce, invero, esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all'Amministrazione comunale per il rilascio del titolo autorizzatorio, nell'ambito di un rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il privato; ciò implica che, ferma restando l'efficacia del provvedimento concessorio, il Comune ha sempre, in ipotesi, la

possibilità di provvedere alla rideterminazione del contributo dovuto (se erroneamente liquidato) e alla conseguente richiesta di pagamento, con il solo limite dell'intervenuta prescrizione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12).

Pertanto, le ricorrenti non hanno interesse alla doglianza sollevata con il motivo in esame.

- Infondato, infine, è il secondo motivo, con cui le stesse contestano la violazione dell'art. 15 della legge n. 47 del 1985 in relazione all'innalzamento del solaio di copertura della terrazza di 40 cm rispetto a quanto assentito con la concessione n. [omissis], poiché comportante aumento di volumetria e modifica della sagoma, interventi non autorizzabili con lo strumento della variante in corso d'opera. Occorre innanzitutto ribadire che l'innalzamento del solaio e quindi l'aumento di volume che ne è scaturito è stato regolarmente assentito con concessione edilizia, sicché, come sopra già chiarito, non hanno pregio le doglianze, supportate anche dalla perizia di parte da ultimo depositata, con cui le ricorrenti fanno discendere l'illegittimità del provvedimento impugnato dal fatto che l'intervento con esso assentito non rientrerebbe nella tipologia della manutenzione straordinaria.

Ciò posto, dalla disamina della documentazione agli atti e, in particolare, della richiesta di variante, comprensiva di progetto e relazione tecnica, emerge che la realizzazione delle opere con essa autorizzate è riconducibile nell'ambito di quelle indicate dal legislatore nell'art. 15 della legge n. 47 del 1985. Con particolare riferimento al lieve innalzamento del solaio, anch'esso può essere definito come una variante non essenziale rispetto agli interventi assentiti con concessione n. [omissis], dettata da ragioni di ordine tecnico, consistenti nella necessità di rinforzare le strutture portanti esistenti destinate all'ancoraggio del solaio medesimo e di realizzare in sicurezza le opere già autorizzate. In tal senso è possibile qualificare il nuovo volume come un "volume tecnico", data la sua funzione servente della costruzione principale e in quanto privo, di per sé, di autonomia funzionale.

4. In conclusione, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso, per la parte in cui ha ad oggetto l'impugnazione della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Numana alla [omissis] in data [omissis], pratica n. [omissis], prot. n. [omissis], e degli atti ad essa connessi, è infondato e va respinto.

5. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, sia in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda, sia avuto riguardo alla risalenza, nel tempo, della presente controversia.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nella parte in cui ha ad oggetto l'impugnazione della concessione edilizia del [omissis], pratica n. [omissis], prot. n. [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Simona De Mattia

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO